

COMITATO PROVINCIALE DI ASCOLI PICENO REGOLAMENTO GENERALE CALCIO A 5 IN VIGORE DALL'ANNO SPORTIVO 2021/2022

1 - VALIDITÀ DEI REGOLAMENTI

I Campionati Provinciali, valevoli per la Fase Regionale dei Campionati Nazionali CSI, si svolgono secondo quanto stabilito dalle Norme per l'attività sportiva, pubblicate su "Sport in regola" –edizione 2021, si applicano, inoltre, le Norme per l'attività sportiva (NAS) e il Regolamento per la giustizia sportiva (RGS) vigenti, fatte salve le aggiunte e/o le modifiche espressamente contenute nel presente Regolamento o inoltrate dalla Direzione Tecnica Nazionale CSI. Per quanto non contemplato nei suddetti regolamenti, vige lo Statuto CSI e, per quanto non in contrasto, le norme tecniche delle Federazioni Sportive Nazionali che si riferiscono agli sport organizzati.

2 - PARTECIPAZIONE AI CAMPIONATI PROVINCIALI

Sono ammesse a partecipare ai Campionati Provinciali, le società regolarmente affiliate al CSI, al Comitato Provinciale di Ascoli Piceno e ai Comitati CSI limitrofi, per la stagione sportiva 2021/2022, in regola con il pagamento delle quote associative.

Categoria, età e tempi di gioco

Categoria	Anni nascita	Tempi
Calcio a 5		
Open maschile	2006 e precedenti	2 x 25

3 - TESSERAMENTO

Durante i Campionati Provinciali, le società possono schierare in campo solo i giocatori regolarmente tesserati al Centro Sportivo Italiano, per la stagione sportiva 2021/2022, in data antecedente il loro utilizzo in gara. A tal proposito si ricorda che, fatto salvo quanto previsto dalle "Norme per la partecipazione all'attività del CSI degli atleti tesserati con la FIGC", tutti gli atleti devono essere tesserati al CSI entro il 28 febbraio 2022. La validità del tesseramento CSI è indicata sulla tessera. Al tesseramento è abbinata una polizza assicurativa la cui copertura decorre dal giorno successivo.

4 - TUTELA SANITARIA

Ai sensi del D. M. del 18.02.1982 (G. U. n° 63 del 5/3/1982) i campionati CSI sono dichiarati ATTIVITA' AGONISTICA.

Le società potranno schierare in gara solo gli atleti che abbiano ottenuto la relativa idoneità. Le società sono le uniche responsabili di eventuali inadempienze in materia di tutela sanitaria dei propri atleti.

5 - DISPOSIZIONI TECNICO-REGOLAMENTARI SULLA DOTAZIONE E L'IMPIEGO DA PARTE DI SOCIETA' SPORTIVE CSI DI DEFIBRILLATORI SEMIAUTOMATICI ESTERNI

A far data dal 1 luglio 2017, per qualsiasi attività sportiva a squadre, organizzata dal Comitato CSI (oppure da una società sportiva ad esso affiliata), è fatto obbligo alle società sportive ospitanti, o prima nominate in calendario di accertarsi che nel luogo delle gare (campo di comitato o campo della società sportiva) vi siano:

- un Defibrillatore Semiautomatico Esterno o a tecnologia più avanzata (da qui: DAE);
- il personale formato all'utilizzazione del predetto dispositivo.

(Sport in Regola pag. 125)

6 - DISTINTE DI GARA E DOCUMENTI DI IDENTITA'

Le modalità di compilazione ed i tempi di presentazione della distinta (art.40 Pag.22 e successivi delle norme nazionali) sono le seguenti: Almeno 15' prima (e non oltre) dell'orario fissato per l'inizio della gara, il dirigente accompagnatore di ciascuna squadra o, in mancanza, l'allenatore o, qualora manchi pure questi, il capitano deve presentare all'arbitro l'elenco degli atleti partecipanti alla gara e dei dirigenti e tecnici sul campo di gioco, da lui debitamente sottoscritta. In caso di presentazione della distinta all'arbitro in ritardo (oltre i 15' di tempo antecedenti l'orario di gara) verranno applicate le sanzioni indicate nel massimario delle sanzioni di Sport in regola da pag. 186 a pag. 188.

N.B. Tali sanzioni verranno applicate anche in caso di irregolarità nella compilazione della distinta e per le irregolarità riscontrate nelle attrezzature e strutture messe a disposizione dalle singole società sportive che ospitano nei propri campi le gare ufficiali di campionato.

L'elenco va compilato in duplice copia (una copia per l'arbitro e una per la squadra avversaria), su apposito modulo ufficiale scaricabile dal sito CSI www.csi-ap.it, da consegnare all'arbitro. L'arbitro, all'atto del riconoscimento, consegnerà una copia alla squadra avversaria, e trasmetterà l'altra copia al CSI unitamente al referto ed al rapporto arbitrale. Le distinte di gioco non conformi, saranno accettate ma subiranno le sanzioni inerenti (pag. 182 sport in regola)

L'elenco deve contenere:

- denominazione della squadra;
- denominazione della squadra avversaria, categoria, data di svolgimento della gara, orario previsto per il suo inizio e impianto sul quale si disputa;
- numero di maglia, cognome e nome, anno di nascita, numero di tessera Csi, tipo e numero del documento di riconoscimento di tutti gli atleti, nel numero massimo previsto per ogni disciplina;
- ruolo ricoperto (allenatore, vice-allenatore, dirigente accompagnatore, ecc.), cognome e nome, numero di tessera Csi, tipo e numero del documento di riconoscimento di tutti i dirigenti, nel numero massimo di tre (il medico, se presente, è ammesso in campo oltre ai tre indicati);
- operatore BLS e operatore safe sport in caso la squadra sia la prima nominata in calendario.
- dirigente accompagnatore ufficiale, l'allenatore e un suo vice.

Il giocatore che svolge il compito di capitano deve essere indicato sulla distinta con la sigla "CAP" di fianco al nominativo e quello che svolge il compito di vice-capitano con la sigla "V.CAP".

L'elenco dei giocatori può contenere un massimo di 12 nominativi.

Soltanto in cinque possono scendere in campo, gli altri fungeranno da riserve.

Sono consentite sostituzioni volanti; solo quella del portiere deve avvenire a gioco fermo. I giocatori che svolgeranno il ruolo di portieri devono indossare una maglia di colore diverso da quella dei compagni e possono essere riportati in qualsiasi posizione dell'elenco.

Per l'elenco dei Documenti di Riconoscimento ritenuti validi, vedasi l'art. 45 pag. 24 delle Norme Nazionali per l'Attività Sportiva.

I partecipanti alla gara (atleti, dirigenti, tecnici), oltre ad essere tesserati al CSI, devono comprovare all'arbitro anche la loro identità.

Il riconoscimento dei partecipanti alla gara può avvenire con una delle seguenti modalità:

- attraverso uno dei seguenti documenti con foto (anche stampata): carta di identità; passaporto; patente di guida; porto d'armi; tessera di riconoscimento militare; tessera di riconoscimento d'una pubblica amministrazione; libretto o tessera universitaria; permesso di soggiorno; foto autenticata rilasciata dalla scuola frequentata, dal Comune di residenza o da un Notaio; tessera dell'azienda della quale si è dipendenti munita di foto e riportante i dati anagrafici. In questi casi l'indicazione del tipo e numero del documento di riconoscimento devono essere riportati nell'apposita sezione degli elenchi;

- attraverso la tessera individuale con foto realizzata dal Comitato CSI o attraverso la tessera realizzata secondo le procedure previste dal sistema di "Tesseramento On Line" CSI; la tessera di riconoscimento sportiva rilasciata dal Comitato CSI di appartenenza; la tessera con foto e dati anagrafici rilasciata da una Federazione Sportiva Nazionale o da una Disciplina Associata del CONI. Tale modalità di riconoscimento è consentita solo per l'attività locale.

3) Nel caso di mancanza delle tessere CSI, l'arbitro può ammettere alla partecipazione atleti, dirigenti e tecnici in forma "subjudice" mediante l'accettazione - solo ed esclusivamente - della "Lista certificata di tesseramento" (cfr. "Norme sul tesseramento CSI" e successive precisazioni).

4) L'ammissione subjudice-di cui al precedente comma 3-potrà essere consentita anche nell'attività regionale,interregionale e nazionale nel rispetto delle procedure previste.

5) In nessun caso sarà possibile ammettere alla partecipazione gli atleti, i dirigenti e i tecnici di cui non si è certi dell'identità personale o di quanti siano sprovvisti, oltre che della tessera CSI, del documento di identità valido.

Nella Distinta, la Società prima nominata mettere a disposizione un proprio tesserato per svolgere il compito di assistente dell'arbitro, riportandolo nell'elenco nello spazio previsto.

Qualora la Società non indicasse nell'elenco il proprio tesserato per lo svolgimento di tale compito, l'arbitro inviterà il capitano della squadra ad affidare il compito di assistente dell'arbitro ad un dirigente o ad uno dei giocatori di riserva; in difetto o in caso di rifiuto, non darà inizio alla gara e riporterà quanto accaduto nel rapporto di gara per i conseguenti provvedimenti da parte degli Organi giudicanti.

Un atleta tesserato che inizia la gara con funzioni di assistente di parte, nella stessa gara, può partecipare alla gara come giocatore, purché non espulso o non avente titolo a partecipare alla gara. In tal caso, lo stesso, nel compito di assistente di parte, dovrà essere sostituito da un altro tesserato.

In caso di colore confondibile della tenuta di gara di ambedue le squadre, l'obbligo di cambiare le maglie spetta sempre alla squadra prima nominata.

7 - VERIFICA DEGLI ELENCHI E DEI DOCUMENTI

1) Gli arbitri, ricevuti gli elenchi e i documenti, provvederanno a verificarne l'esatta e completa compilazione, la corrispondenza tra i nomi riportati negli elenchi, i documenti esibiti, nonché l'esatta indicazione e il numero di ciascuno di essi. In caso di non corretta o incompleta compilazione degli elenchi inviteranno il dirigente interessato a regolarizzare e completare gli stessi.

2) In caso di mancanza di tessere CSI o di documenti di riconoscimento inviteranno il dirigente interessato a produrli subito e a regolarizzare la posizione dei suoi tesserati con le modalità di cui agli articoli precedenti.

3) Gli arbitri riconsegneranno le tessere CSI e i documenti al dirigente accompagnatore di ciascuna squadra, o in mancanza al capitano, al termine dell'incontro.

4) In caso di presentazione della "Distinta di gioco elettronica" realizzata secondo le procedure previste dal sistema di "Tesseramento On Line" CSI, gli atleti e dirigenti riportati nella stessa non hanno l'obbligo di presentare la tessera CSI, ma solo uno dei documenti di identità previsti al precedente art. 45. Nel caso di aggiunte di uno o più nominativi sulla "Distinta di gioco elettronica", solo gli atleti e/o i dirigenti aggiunti dovranno presentare anche le tessere CSI.

5) Ad insindacabile giudizio dell'arbitro, qualora la tessera CSI munita di foto (o il documento di riconoscimento pur essendo lo stesso non più in corso di validità) non consentisse un inequivocabile riconoscimento della persona, l'atleta o il dirigente non potrà prendere parte alla gara.

8 - EQUIPAGGIAMENTO ATLETI E RELATIVI CAMBIAMENTI

Ogni squadra deve essere fornita del corredo sportivo necessario per disputare le gare; in particolare deve avere a disposizione almeno due mute di maglie da gioco di colore diverso.

In caso di colore confondibile della tenuta di gara di ambedue le squadre, e comunque se ritenuto necessario da parte dell'arbitro, l'obbligo di cambiare le maglie spetta sempre alla squadra prima nominata in calendario. A tal proposito all'inizio della manifestazione, all'atto dell'iscrizione, ogni squadra è tenuta a segnalare i colori delle proprie maglie.

L'utilizzo dei parastinchi riveste carattere di assoluta obbligatorietà, con obbligo quindi delle Società Sportive a provvedere in merito, allo scopo di evitare le particolari sanzioni previste e la non partecipazione alle gare dei propri atleti.

Per le "discipline calcistiche" è obbligatorio l'utilizzo dei "fratini" per i giocatori di riserva.

9 - PALLONI PER LA GARA

La società prima nominata deve consegnare all'arbitro, all'inizio della gara, **n° 2 palloni** regolamentari n°4 a basso rimbalzo mentre la seconda **n° 1 pallone**.

In caso di mancata presentazione dei palloni di gara verranno applicate le sanzioni indicate nel massimario delle sanzioni di Sport in regola da pag. 182.

10 - CAMPI DA GIOCO

Verranno accettati solo campi da gioco all'aperto, è obbligatoria la presenza di almeno uno spogliatoio per la squadra ospitata ed uno per l'arbitro. Per l'accesso alla struttura verranno seguiti i protocolli CSI per l'attività sportiva Protocollo CSI "Back to sport".

11 – SANZIONI

Tutte le sanzioni a carico di atleti o società sportive, dovranno essere pagate presso la segreteria prov.le CSI entro e non oltre 5 giorni dalla data di pubblicazione del comunicato che riporta la sanzione stessa. Nel caso in cui la sanzione non venisse versata, la squadra non potrà giocare altre gare fino all'avvenuto pagamento della stessa con relativa perdita a tavolino delle gare non disputate.

12 - DOVERI ED OBBLIGHI DELLE SOCIETA'

Vedi gli artt. 34/35/36/37/38 delle Norme nazionali per l'attività sportiva "Sport in Regola".

13 – SVOLGIMENTO DELLE GARE, DURATA E RISULTATI

Le gare si svolgeranno secondo le modalità e i calendari stabiliti dal Comitato organizzatore e pubblicati sui Comunicati Ufficiali.

Tutte le gare del Campionato Provinciale si disputano con 2 tempi da 25 minuti ciascuno e con un intervallo di almeno 5 minuti tra gli stessi (salvo casi eccezionali).

Vince la gara la squadra che segna più reti; se le squadre segnano ciascuna lo stesso numero di reti o se nessuna rete viene segnata, la squadra vincitrice verrà designata mediante i tiri di rigore col "sistema veloce" (cfr. art. 23 Sport in regola 2021 pag 78).

Il sistema prevede che per ogni gara vengano assegnati i seguenti punti validi per la classifica:

- 3 punti alla squadra che vince la gara sul campo;
- 2 punti alla squadra che vince la gara ai rigori;
- 1 punto alla squadra che perde la gara ai rigori;
- 0 punti alla squadra che perde la gara sul campo.

14 – TEMPO D'ATTESA

Il tempo d'attesa è fissato per tutte le gare in 15 minuti. Le squadre ritardatarie saranno ammesse a disputare la gara soltanto se entro tale termine saranno nelle condizioni di dare inizio al gioco presentandosi all'arbitro con gli atleti in tenuta di gioco.

15 - ADEMPIMENTI ETICI

Prima dell'inizio di ogni gara, è d'obbligo il saluto a squadra avversaria e ufficiali di gara, secondo le procedure in vigore per i campionati federali. Analogamente è in vigore, al termine di ogni gara, la procedura di saluto che, nelle discipline calcistiche, è denominata convenzionalmente "terzo tempo".

16 – FORMULE DI GIOCO

Le gare si svolgeranno secondo le modalità e i calendari stabiliti dal Comitato organizzatore.

17 – ESPULSIONE TEMPORANEA (sport in regola pag. 76 art.18)

Ha la durata di 4 minuti ed è espressa dall'arbitro con cartellino azzurro o, in casi particolari, "a voce". È comminata durante la gara in relazione alla gravità della scorrettezza, secondo il giudizio dell'arbitro e l'atleta può rientrare comunque in campo, oltre che alla scadenza del tempo, anche non appena la squadra avversaria abbia segnato una rete.

In caso di parità a fine gara, devono "pareggiarsi" gli atleti in campo; l'eliminazione del portiere, comporta che lo stesso, pur non calciando i rigori, può comunque parare gli stessi.

18 - ESPULSIONI

L'espulsione di un giocatore durante l'intervallo, non comporta la ripresa della gara in inferiorità numerica.

19 - COMMISSARI DI CAMPO

Le gare potranno essere oggetto di supervisione da parte dei Commissari di Campo che redigono all'Organo giudicante un eventuale rapporto.

20 – AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA SPORTIVA

Ai sensi dell'art.1 pag. 129 Sport in regola inerente al Regolamento per la Giustizia Sportiva, la competenza sull'attività provinciale è demandata alla Commissione Giudicante Provinciale, la quale opera in prima istanza attraverso un doppio grado di giudizio. Il controllo è effettuato da un Giudice Unico (GU). Quest'organo, verifica la regolarità delle gare, omologa le stesse, delibera sui reclami presentati, assume i provvedimenti disciplinari nei confronti delle Società e dei loro tesserati.

Avverso le decisioni del GU è ammessa istanza di revisione da presentarsi alla Commissione Giudicante Provinciale nella sua composizione collegiale, la quale decide in prima istanza. Avverso le deliberazioni della Commissione Giudicante Provinciale è ammesso appello alla Commissione Giudicante Regionale (CGR) la quale decide in seconda ed ultima istanza.

21 – PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

Fatto salvo il diritto all'appello, qualora ne ricorrano le condizioni, le sanzioni emesse da un Organo di giustizia sportiva del CSI divengono immediatamente esecutive con la pubblicazione sul Comunicato Ufficiale o secondo gli automatismi previsti dal regolamento RGS pag.48 art.111. La loro efficacia decorre dal giorno successivo, anche se festivo, della presunta conoscenza del Comunicato Ufficiale, salvo diversa e motivata disposizione degli Organi di giustizia sportiva.

I provvedimenti disciplinari adottati dagli Organi di Giustizia Sportiva relativi alle gare del campionato provinciale che comportano la sanzione della squalifica di una o più giornate, devono essere scontati solo ed esclusivamente nelle gare del campionato provinciale stesso e non in quelle del campionato regionale e viceversa. Nell'ipotesi di squalifica a tempo, la sanzione inflitta dovrà essere scontata per tutto il periodo della sua durata nell'ambito dell'attività ufficiale, sia provinciale che regionale, in cui è stata inflitta.

Tutte le squalifiche hanno vigore per l'intera loro durata anche in fasi diverse da quelle in cui le stesse sono state comminate, ivi comprese quelle regionali, interregionali e nazionali. La squalifica automatica nei confronti di un giocatore (o di un dirigente) scatta solo quando il giocatore (o il dirigente) sia stato definitivamente "espulso dal campo".

Squalifiche automatiche artt. 18 e 19 pag. 97 RGS:

Espulsione dal campo:

squalifica per almeno 1 giornata di gara salvo ulteriori provvedimenti disciplinari;

Somma di 2 ammonizioni nella stessa gara*:

squalifica per 1 giornata effettiva di gara;

*ai fini del calcolo della somma di ammonizioni i cartellini giallo e azzurro si equivalgono.

Somma di 3 ammonizioni in gare diverse*:

squalifica per 1 giornata di gara

*ai fini del calcolo della somma di ammonizioni il cartellino azzurro viene considerato come due cartellini gialli

22 – RISERVE SCRITTE, PREANNUNCIO DI RECLAMO E RECLAMI

Consultare pag. 148 da art. 66 ad art. 70 Sport in Regola.

I reclami e le istanze di revisione, devono essere inviate a: Centro Sportivo Italiano – Comitato Provinciale Ascoli Piceno – Via Torino 236 – 63074 San Benedetto del Tronto (AP)

email: info@csi-ap.it e pagate (secondo quanto espresso a pag.160 Sporti in regola) tramite bonifico intestato a: CENTRO SPORTIVO ITALIANO - Comitato Provinciale Ascoli Piceno

BCC CREDITO COOPERATIVO BANCA DEL PICENO

Filiale: Porto d'Ascoli

IBAN: IT 03 E 02008 24404 000102750140

CAUSALE: TASSE RECLAMO

23 – RINUNCE

Se una squadra, senza giustificato motivo, rinuncia alla disputa d'una gara, regolarmente programmata, la stessa viene considerata rinunciataria e a suo carico verranno assunti i seguenti provvedimenti: a) perdita della gara col punteggio previsto dal regolamento tecnico della relativa disciplina sportiva; b) penalizzazione di 1 punto in classifica; c) ammenda da graduarsi in base al numero delle rinunce effettuate secondo l'entità stabilita dal regolamento della manifestazione. 2 Una squadra che compie nella stessa manifestazione 3 rinunce, verrà esclusa dal proseguimento della stessa e dalla classifica finale. Nei confronti della stessa, inoltre, verrà disposto l'incameramento dell'intera cauzione. (Sport in Regola pag.35 art. 72)

24 – SPOSTAMENTI DI GARE

Sono ammessi un massimo di **tre** spostamenti per squadra.

1 La richiesta di spostamento di una gara già fissata in calendario, anche se consensuale, è regolata dalle specifiche norme emanate da ogni Comitato per la propria attività locale.

2 La mancata concessione dello spostamento o del rinvio d'una gara è un atto amministrativo del Comitato e come tale non è soggetto a impugnazione davanti agli Organi di giustizia sportiva.

3 Per le fasi finali dell'attività locale, per l'attività regionale e per quella nazionale non sono ammesse richieste di spostamento delle gare fissate in calendario.

Le richieste di rinvio di una gara, devono essere redatte sull'apposito modello pubblicato nel sito www.csi-ap.it.

Nel modello la squadra richiedente, deve indicare una motivazione valida (per motivi validi, si intendono tutte le occasioni che portano un vero danno alla squadra, non è un vero danno la mancanza di giocatori).

La squadra che necessita dello spostamento, deve inviare l'apposito modello tramite e-mail all'indirizzo info@csi-ap.it

almeno 7 giorni prima della disputa della gara.

Copia del modello deve essere inviato anche alla squadra avversaria.

Il Comitato Provinciale CSI presa visione della richiesta, comunicherà ad entrambe le squadre l'eventuale consenso allo spostamento della gara.

Saranno poi le due squadre a trovare di comune accordo una idonea per il recupero.

Ricordiamo che:

- **le gare del girone di andata, vanno recuperate entro la prima giornata del girone di ritorno;**
- **le gare del girone di ritorno, vanno recuperate entro l'ultima giornata del girone di ritorno;**
- **le gare delle semifinali e finali non possono essere spostate dalle società.**

25 – Modalità per la compilazione della classifica avulsa per la categoria Calcio a Cinque Open Maschile (girone all'italiana).

Per definire l'esatta posizione in graduatoria mediante classifica avulsa, consultare Sport in Regola pag. 80 art. 27.

26 – Regolamenti e norme vigenti

L'ignoranza delle norme del presente Regolamento, oltre che delle Norme per l'attività sportiva, Regolamento di giustizia sportiva, di quelle statutarie ed associative del CSI e di ogni altra disposizione vigente, non può essere invocata in alcun caso a discolpa dei fatti di procedimento disciplinare.

27 – Pagamento Campionati

La quota di iscrizione è da versare interamente al momento dell'iscrizione.

La quota inerente alla tassa gara va pagata almeno 48 ore prima della gara, si possono pagare più quote gare insieme.

La copia della contabile di pagamento dovrà essere inviata al referente del campionato.

28 – Responsabilità

Il Comitato Provinciale CSI di Ascoli Piceno declina ogni e qualsiasi responsabilità per eventuali danni, incidenti o infortuni ad atleti e terzi, fatto salvo quanto previsto dalla parte assicurativa del tesseramento.

29 – Norme di rinvio

Il presente Regolamento è integrato dalle sezioni per le singole discipline sportive, inserite nel volume "Sport in Regola", che fanno parte integrante dello stesso. Per quanto non contemplato dal presente Regolamento e dalle sezioni delle discipline sportive inserite nel volume "Sport in Regola", vigono lo Statuto e le Norme per l'attività sportiva del CSI. Per quanto non in contrasto si applicano pure le norme tecniche delle Federazioni Sportive Nazionali.

Il Presidente Provinciale
Benigni Antonio

Il Coordinatore Provinciale Attività Sportiva
Bianchini Alessandro